

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente del marchio controverso interessato:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* il marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «Bimbo» — Domanda di registrazione n. 10 028 405

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* opposizione

*Decisione impugnata:* la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 luglio 2015 nei procedimenti riuniti R 2512/2013-4 e 2549/2013-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario, respingendo la domanda di marchio comunitario n. 10 028 405 nella classe 28;
- in subordine e unicamente in ipotesi di rigetto della suesposta domanda, annullare la decisione impugnata;
- condannare i convenuti alle spese, come stabilito nell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale (ex articolo 87, paragrafo 2).

**Motivi invocati**

- Violazione della regola 19, paragrafi 1, 2 e 3, e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95;
- violazione dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della relativa giurisprudenza;
- violazione dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto l'11 settembre 2015 — Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland e a./Consiglio e Commissione**

**(Causa T-533/15)**

(2015/C 381/60)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland (Amburgo, Germania), Kim Il Su (Pyongyang, Repubblica di Corea), Kang Song Sam (Amburgo), Choe Chun Sik (Pyongyang), Sin Kyu Nam (Pyongyang), Pak Chun San (Pyongyang), So Tong Myong (Pyongyang) (rappresentanti: M. Lester e S. Midwinter, Barristers, T. Brentnall e A. Stevenson, Solicitors)

*Convenuti:* Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 174, pag. 25) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 174, pag. 16), nella parte in cui tali misure lasciano intendere di inserirle nell'Allegato V;
- condannare i convenuti alle spese sostenute dalle ricorrenti.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno omesso di fornire una motivazione adeguata e sufficiente per l'inclusione delle ricorrenti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che i convenuti sono incorsi in un errore manifesto laddove hanno ritenuto soddisfatti, nel caso delle ricorrenti, uno o più criteri per l'inserimento nelle misure impugnate, in assenza di qualsiasi base fattuale per la loro inclusione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, dei principi in materia di protezione dei dati.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali delle ricorrenti, incluso il diritto alla tutela della loro proprietà, dei loro affari e della loro reputazione.

---

### Ricorso proposto il 17 settembre 2015 — LLR-G5/UAMI — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

(Causa T-539/15)

(2015/C 381/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Glycan Finance Corp. Ltd (Sheffield, Regno Unito)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5» — Domanda di registrazione n. 10 424 703

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 giugno 2015 nel procedimento R 291/2014-1